



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 08/02/2022

OGGETTO: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'assessore Morbis presso la sede comunale, e la presenza degli Assessori Bartalini, Taddei, Guicciardini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- la Regione Toscana, nell'ambito della programmazione comunitaria, sta dando attuazione ad un intervento di creazione di un portale web al fine di digitalizzare e, pertanto, rendere maggiormente accessibile, il patrimonio culturale toscano, e in particolare nelle aree tematiche definite nel quadro dell' ex Azione 6.7.1 del POR FESR 2014/2020, ossia: "Gli Etruschi in Toscana: le città dell'Etruria; Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena; Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei; La Scienza; L'Arte Contemporanea",
- la suddetta azione rientra nella misura del progetto FSC 2014/2020 avente ad oggetto: "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate";
- nel contesto della creazione di tale portale, la Giunta Regionale, con Del. G.R. n. 578/2019, ha deliberato la realizzazione di una piattaforma digitale che sia un vero e proprio "eco-sistema gestionale e informativo", rivolto e agli operatori culturali, per le attività di gestione e curatela del patrimonio diffuso, e ai comuni fruitori di tale patrimonio, per la conoscenza e la diffusione delle risorse culturali;
- al fine di realizzare suddetta piattaforma, la Regione Toscana ha avviato una ricognizione dei beni già digitalizzati presso data base nazionali, regionali, comunali e di altre Istituzioni pubbliche e private e dei beni per cui è invece necessario stipulare appositi accordi che ne regolino la digitalizzazione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico;

Considerato che il Comune di San Gimignano:

- individua, quale sito patrimonio UNESCO, la valorizzazione culturale e la conseguente relativa promozione turistica come un assetto cardine dello sviluppo sostenibile della Città, implementando misure volte alla creazione di progetti che non soltanto tutelino il proprio patrimonio artistico, ma anche e soprattutto ne promuovano la diffusione e la fruizione pubblica;
- annovera tra le sue eccellenze artistiche numerose testimonianze medievali, quali elementi peculiari della storia e del patrimonio materiale e immateriale della Città, connesse in particolare alla Via Francigena, la quale percorre il territorio di San Gimignano e ha generato una fioritura di beni artistici ad essa connessi, quali esempio del connubio tra cultura, espressione religiosa ed esperienza del pellegrinaggio e del cammino;
- nell'ambito delle attività di promozione del proprio patrimonio storico-artistico, ha inteso intraprendere azioni di diffusione digitale dei propri beni, al fine di moltiplicare le possibili

esperienze di fruizione del sito UNESCO e favorire soluzioni in grado di favorire la partecipazione e il consumo critico e positivo del patrimonio culturale;

- vista l'iniziativa della Regione Toscana sopra richiamata, ha avviato una prima fase di interlocuzione con la competente Direzione regionale al fine di individuare quali beni possano essere oggetto di tale percorso di digitalizzazione e conseguente particolare fruizione pubblica;

Considerato inoltre che il PNRR, inserito all'intero dello strumento *NextGenerationEU*, così come approvato per la programmazione italiana, all'interno della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", prevede il sostegno a misure volte a *"incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali"*;

Vista la richiesta di individuazione di un progetto da sottoporre al sopracitato processo di digitalizzazione operata dalla Regione Toscana, con nota del 08.11.2021;

Ritenuto di individuare, per il sopracitato progetto di digitalizzazione, il bene "Abbazia del Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi", e segnatamente la chiesa e la cripta dell'XI secolo, quale progetto di digitalizzazione connesso alla valorizzazione della Via Francigena, a valersi sul sopra richiamato progetto FSC 2014/2020;

Vista la necessità di stipulare un apposito atto di convenzione al fine di regolare l'individuazione e la digitalizzazione di beni e opere in consegna o proprietà del Comune di San Gimignano, definire le modalità di licenza dei contenuti ottenuti per mezzo di tali processi di digitalizzazione e archiviazione, nonché le successive modalità di diffusione e messa a disposizione dei contenuti al pubblico;

Preso atto dello schema di convenzione, e dei relativi allegati 1) Manuale di progetto e 2) Documento di dettaglio delle opere interessate, trasmessi dalla Regione Toscana con nota del 10.01.2022;

Visti:

- il PNRR, Missione 1 - "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura";
- il PAR FSC 2014 -2020 e l'ex Azione 6.7.2 del POR – FESR 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate";
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in particolare, gli artt. 106 e 107;
- il D.Lgs. 7 marzo 20085, n. 82;
- la L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, e in particolare l'art. 1 co. 2, lett. c) e i);

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione in oggetto, per le motivazioni sopra espresse, e i relativi allegati sopra richiamati;

Valutato di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di agevolare i successivi adempimenti di sottoscrizione della convenzione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale ;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di individuare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, nel bene "Abbazia del Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi", e segnatamente la chiesa e la cripta dell'XI secolo, il progetto di digitalizzazione connesso alla valorizzazione della Via Francigena, a valersi sul sopra richiamato progetto FSC 2014/2020, da convenzione con la Regione Toscana;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, lo schema di convenzione e i relativi allegati 1) Manuale di progetto e 2) Documento di dettaglio delle opere interessate;
3. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere lo schema di convenzione in allegato, in rappresentanza dell'Ente;
4. di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza, al Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla persona;
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

CONVENZIONE

TRA

la Regione Toscana, con sede a Firenze in Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo, 10 - CF 01386030488, in persona del suo legale rappresentante p.t., Paolo Baldi, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente della Struttura competente “Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti Unesco. Arte contemporanea”, nominato con Decreto n. 2936 del 26/02/2021 (di seguito, per brevità, “Regione”)

E

Il Comune di San Gimignano, con sede a San Gimignano, in Piazza Duomo, n.2 CF/ P.IVA 00102500527, in persona del legale rappresentante p.t., Andrea Marrucci nato/a a _____ il _____, (di seguito, per brevità, l’“Ente conferitario dei beni da descrivere e digitalizzare”),

di seguito congiuntamente indicate come: le “Parti”.

PREMESSO CHE

a la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili” approva la normativa regionale in materia di programmazione e contabilità;

b la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 - 2025;

c la DCR 49/2020 approva il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021- successivamente integrato con la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con DCR 78/2020 e integrata dalla NaDEFR approvata con Deliberazione 30 luglio 2021, n. 85;

d la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) ha tra i suoi obiettivi – all’art.1 c. 2 , rispettivamente lett. c) e i) , la “promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali”, nonché la “valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l’attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conserva-

zione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali”;

e il PAR FSC 2014-2020 prevede l'ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate”;

f il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , inserito all'interno del grande progetto europeo di ripartenza Next Generation EU, destina una rilevante quota di risorse alla Cultura, attraverso le misure raccolte all'interno della Missione 1 - **Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura** -, finalizzate principalmente a *“incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali”*;

VISTO

a l'art 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

b l'art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l'uso di beni culturali disponendo che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero, il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;

c l'art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, dispone che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore;

d il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (in seguito anche solo “CAD”);

e il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022, approvato con DPCM 17 Luglio 2020, in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD, ha individuato tre aree di azione per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico che riguardano le basi dati di interesse nazionale, gli open data e i vocabolari controllati;

f le Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico che, secondo quanto previsto dal CAD (art. 2, commi 2 e 4), forniscono a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le indicazioni per la valorizzazione del proprio patrimonio informativo;

Considerato che

a la Regione Toscana intende operare progetti di descrizione, digitalizzazione, archiviazione e conservazione di tali beni, acquisendo, nei limiti di quanto previsto di seguito, licenze a titolo gratuito, fornendo le tecnologie necessarie per lo sviluppo e la realizzazione di tali attività nel rispetto di standard e linee guida nazionali e internazionali in materia di descrizione e digitalizzazione dei beni culturali;

b l'Ente conferitario dei beni da digitalizzare è interessato a compiere attività di descrizione, digitalizzazione e archiviazione dei beni culturali che ha in consegna e, in generale, del proprio patrimonio, e che, a fronte di tale attività, che sarà posta in essere da Regione Toscana e dai Fornitori, non intende domandare alcun canone di concessione, corrispettivo di riproduzione e/o cauzione, ai sensi dell'art. 108 del Codice, in ragione dei benefici economici, diretti e indiretti, che possono derivare all'Ente da tale attività;

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse, allegati e definizioni

1.1. Premesse e allegati formano parte integrale e sostanziale della presente Convenzione.

1.2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

- a Ente: Ente conferitario dei beni da descrivere e digitalizzare
- b Codice: il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002", n. 137 e ss.mm.ii.;
- c LDA: la L. 22 aprile 1941 n. 633, "Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e ss.mm.ii.;
- d CAD: il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- e Beni: i beni culturali di cui al Codice e ss.mm.ii.;
- f Opere: le opere di cui alla LDA e ss.mm.ii.;
- g Dati: i dati di cui al CAD e ss.mm.ii.;

h Piattaforma: il sito internet o gli altri applicativi per mezzo dei quali saranno messi a disposizione del pubblico i Contenuti;

i Contenuti: i dati ottenuti, in qualsiasi formato e su qualunque supporto, per mezzo dei processi di descrizione e digitalizzazione di cui alla presente Convenzione, nei limiti di quanto previsto di seguito;

j Fornitori: i soggetti incaricati da Regione Toscana per l'attività di sviluppo della piattaforma; catalogazione e digitalizzazione dei contenuti;

1.3 Documentazione allegata alla presente Convenzione:

- Allegato 1: Manuale di progetto con il dettaglio dei processi, dei formati e dei prodotti del lavoro di dematerializzazione del patrimonio;

- Allegato 2 : Documento di dettaglio delle opere interessate dall'attività di cui alla presente Convenzione e specifico per ciascuna delle Aree Tematiche del progetto FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate" (ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020) - (documento approvato con decreto dirigenziale n. del per la specifica convenzione). Il documento potrà essere integrato con documentazione di maggior dettaglio che individui le partizioni, le serie e le singole opere oggetto di descrizione catalografica e digitalizzazione in accordo tra le parti con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2

Finalità

La presente Convenzione persegue le finalità previste dal progetto FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate" (ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020) per la realizzazione di una piattaforma digitale di accesso alla cultura.

Art. 3

Oggetto

La stipula della presente Convenzione tra Regione Toscana e Comune di San Gimignano /Ente conferitario è finalizzata alla descrizione e digitalizzazione di Beni e/o Opere in consegna e/o di proprietà dell'Ente, nonché per la cessione in licenza, non temporanea e non esclusiva, libera da canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione e/o cauzioni, di tutti i Contenuti ottenuti per mezzo di tali processi di digitalizzazione e archiviazione, nonché ancora per la diffusione e messa a disposizione del pubblico dei Contenuti, nei termini e nei modi convenuti di seguito.

Art. 4

Impegni delle parti

1. Per mezzo della presente Convenzione, l'Ente concede a Regione Toscana una licenza non esclusiva, valida in tutto il mondo, senza limiti di tempo, non revocabile su tutti i contenuti creati per mezzo dei processi di digitalizzazione e archiviazione di Beni e/o Opere. In particolare, l'Ente autorizza espressamente Regione Toscana a usare i Contenuti per le finalità di cui alle premesse della presente Convenzione. Una copia dei Contenuti creati per mezzo di tali processi sarà ceduta da Regione Toscana all'Ente.
2. L'Ente, a fronte dei servizi forniti da Regione Toscana e dai Fornitori, si impegna a non richiedere, ai sensi del Codice e della normativa speciale, alcun canone di concessione, corrispettivo di riproduzione e/o cauzione per la digitalizzazione, archiviazione e messa a disposizione del pubblico in formato aperto, ai sensi del CAD, dei Contenuti.
3. L'Ente si impegna altresì a condividere con Regione Toscana, nei termini anzidetti e per le finalità della presente Convenzione, copia dei Beni e/o delle Opere già digitalizzati e disponibili in formato aperto, che si intendono per licenziati, nei termini di cui al presente articolo, a Regione Toscana.
4. L'Ente si impegna inoltre a condividere con Regione Toscana, nei termini anzidetti e per le finalità della presente Convenzione, le schede dei Beni e/o delle Opere già esistenti nei formati disponibili (elettronico o cartaceo).
5. L'Ente si impegna a consentire l'accesso alla propria sede e alle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, nonché a mettere a disposizione i Beni e le Opere che saranno oggetto di attività di descrizione e digitalizzazione, anche in formato 3-d (tridimensionale).
6. Regione Toscana, metterà a disposizione del pubblico i Contenuti a titolo gratuito e in formato aperto, per mezzo di una Piattaforma digitale e telematica, liberamente accessibile per mezzo della rete internet, nonché, se ritenuto opportuno dalla Regione Toscana, per mezzo di applicativi informatici (app) funzionanti su dispositivi fissi o mobili o per mezzo di audioguide e altri servizi destinati ai soggetti diversamente abili. Inoltre, le Parti dichiarano di essere consapevoli e di accettare che la Regione, anche per mezzo dei propri fornitori, potranno realizzare software e altri sistemi per la geolocalizzazione e la georeferenziazione, nonché software e altri sistemi che uti-

lizzeranno tecnologie di realtà aumentata e/o virtuale, nonché ogni altra tecnologia esistente o che dovesse venire ad esistenza (congiuntamente, di seguito, per brevità: gli “Applicativi”).

7. La Piattaforma pubblicherà gratuitamente i Contenuti a bassa risoluzione con specifiche licenze d’uso (che saranno individuate discrezionalmente dalla Regione Toscana) che consentano il riutilizzo dei metadati (ossia la loro accessibilità in formato aperto). Le Parti dichiarano di essere consapevoli e di accettare che Regione Toscana, anche per mezzo dei propri Fornitori, possano conservare copia dei Contenuti su sistemi di cloud computing. L’Ente accetta sin d’ora che Regione Toscana possa concedere in sublicenza e/o cedere in uso e/o distribuire a terzi, a titolo gratuito e per finalità non commerciali, i contenuti, esclusivamente per finalità promozionali o informative collegate alla piattaforma digitale.

8. Resta inteso che nessun obbligo sussiste, in virtù della presente Convenzione, in capo a Regione Toscana di digitalizzare l’intero patrimonio dell’Ente, essendo riconosciuto un potere autonomo e discrezionale alla Regione di selezionare Opere e Beni ritenuti di interesse.

Art. 5

Protezione dei Contenuti

1. I Contenuti prodotti e/o acquisiti di cui alla presente Convenzione saranno pubblicati attraverso gli Applicativi a bassa risoluzione, con marchiatura digitale visibile e/o invisibile e/o per mezzo di tecnologie di DRM.

2. La Piattaforma e gli Applicativi non offriranno alcuna funzionalità concepita per consentire agli utenti di scaricare i Contenuti ad alta definizione ovvero di salvare una copia dei Contenuti ad alta definizione o di parte di essi sui propri dispositivi. Resta inteso che la Regione non è responsabile per eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo della Piattaforma e degli Applicativi e di norme imperative commesse da utenti o da terzi.

3. Nelle condizioni d’uso della Piattaforma è altresì riportata la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell’Ente proprietario, nonché l’espressa avvertenza del divieto di riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

4. Nel caso di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, spartiti e partiture, sceneggiature e soggetti, bozze di scenografie, non in pubblico dominio e sulle quali sussistono diritti d’autore e/o diritti connessi a favore di soggetti diversi dall’Ente, ai sensi della legislazione nazionale vigente, la digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico

per mezzo della Piattaforma e degli Applicativi è consentita per una percentuale massima pari al 15% dell'Opera Letteraria.

5. Nel caso di opere dell'arte cinematografica, muta o sonora (di seguito, per brevità: Opere Cinematografiche) e delle Opere musicali, con o senza testo (di seguito, per brevità: Opere Musicali), non in pubblico dominio e sulle quali sussistono diritti d'autore e/o diritti connessi a favore di soggetti diversi dall'Ente, ai sensi della legislazione nazionale vigente, la digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico per mezzo della Piattaforma e degli Applicativi è consentita per una durata massima pari a 30 secondi.

6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, è consentita la riproduzione integrale, per mezzo dei processi di digitalizzazione e di archiviazione di cui alla presente Convenzione, di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, immagini fotografiche, con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi aventi carattere di rarità e di pregio, oltre a reperti archeologici, manufatti storico artistici e strutture architettoniche.

7. Resta inteso che eventuali altri compensi dovuti, a qualsiasi titolo, agli autori o aventi diritto sui Contenuti, in esecuzione della presente Convenzione, saranno raccolti, gestiti e corrisposti dall'Ente.

Art. 6

Destinazione culturale dei Contenuti

1. L'utilizzazione da parte di Regione Toscana e/o di loro eventuali aventi di diritto dei Contenuti dovrà essere compatibile con la destinazione culturale dei Contenuti stessi, nonché con il loro carattere archivistico, artistico, storico, storico-architettonico e archeologico, l'aspetto del Bene e/o Opera riprodotta, nonché del decoro dell'Ente.

2. Regione Toscana, anche su segnalazione dell'Ente, è legittimata a inibire la riproduzione/diffusione/ utilizzo a qualsiasi soggetto ove si accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dalla presente Convenzione e dalla normativa applicabile, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

Art. 7

Accesso ai luoghi e obblighi di comunicazione

Regione Toscana, anche per mezzo dei Fornitori, si impegna a comunicare all'Ente i soggetti designati per compiere le attività di cui alla presente

Convenzione. L'Ente si impegna a comunicare il nominativo e le informazioni di contatto di uno o più soggetti responsabili a curare i rapporti con Regione Toscana e i Fornitori per l'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione. È fatto obbligo all'Ente di redigere un verbale di consegna e di riconsegna dei Beni e delle Opere all'inizio e al termine di ogni giornata di lavoro o, in ogni caso, al termine delle singole attività poste in essere da Regione Toscana o dai Fornitori ovvero da soggetti da essi delegati in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8

Esecuzione della Convenzione

1. L'Ente dichiara espressamente di essere titolare di tutti i diritti sui Beni e sulle Opere e di essere pienamente legittimato a compiere atti di disposizione sugli stessi a favore di Regione Toscana e dei Fornitori, al fine di realizzare le attività di cui alla presente Convenzione.
2. L'Ente si impegna altresì a manlevare Regione Toscana e i Fornitori in caso di qualsivoglia pretesa avanzata, a qualsiasi titolo, da terzi in relazione ai Beni e/o alle Opere e alle loro utilizzazioni per mezzo della Piattaforma e degli Applicativi e, in generale, di ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla presente Convenzione.
3. Regione Toscana non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o a cose dai Fornitori nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse, direttamente o indirettamente, con la presente Convenzione.
4. I Fornitori saranno tenuti ad offrire garanzie assicurative relative a danni agli ambienti e ai beni oggetto dell'attività di catalogazione e digitalizzazione.
5. Resta inteso che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alle Parti in caso di ritardi e/o inadempimenti totali o parziali dipendenti da fattori esterni e/o da cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: furti, incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse). In tal caso, le date di scadenza convenute per mezzo della presente Convenzione saranno automaticamente prorogate di un numero di giorni pari a quelli dell'impedimento.
6. Ciascuna Parte si impegna a comunicare alle altre fattori esterni e/o da cause di forza maggiore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 48 (quarantotto) ore dal loro verificarsi.
7. Regione Toscana, per mezzo dei suoi fornitori, erogherà servizi di descrizione e digitalizzazione del patrimonio oggetto della presente

Convenzione rispettando gli standard emanati dal Ministero della Cultura. I processi, i formati e i prodotti del lavoro di dematerializzazione del patrimonio sono analiticamente dettagliati nel Manuale di progetto, in allegato alla presente convenzione, che qui si intende integralmente trascritto.

Art. 9

Modalità di funzionamento della Piattaforma e degli Applicativi

1. Regione Toscana, si adopererà in modo attivo al fine di garantire agli utenti l'accesso continuo e senza interruzione alla Piattaforma e agli Applicativi e ai servizi offerti per mezzo di essi, ma non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile qualora l'accesso o uno o più dei servizi erogati o dei contenuti a disposizione degli utenti risultino temporaneamente inaccessibili.
2. Regione Toscana si riserva il diritto di eliminare o di limitare l'accesso, a proprio insindacabile giudizio, ai Contenuti presenti nella Piattaforma e/o negli Applicativi, così come di limitare o di bloccare l'accesso alla Piattaforma agli utenti che dovessero agire in violazione delle Condizioni generali di accesso alla Piattaforma e/o agli Applicativi o, in ogni caso, alle policy che saranno applicate dalla Regione alla Piattaforma.
3. Regione Toscana, sarà tenuta a redigere le Condizioni generali di accesso alla Piattaforma e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto specificamente disposto all'Articolo 15. L'accesso alla Piattaforma e alla fruizione dei Contenuti sarà disponibile in ogni caso a titolo gratuito per gli utenti.
- 4 Regione Toscana, garantirà all'Ente un accesso a quei servizi gestionali della Piattaforma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: catalogazione/inventariazione dei beni; gestione delle risorse digitali; pubblicazione dei Contenuti; gestione delle richieste di servizi da parte dell'utenza esterna; etc) atti a informatizzare la gestione del patrimonio. L'uso di tali servizi sarà regolato da un'apposita convenzione.

Art. 10

Durata della Convenzione

1. Le attività di cui alla presente Convenzione saranno svolte da Regione Toscana, dai Fornitori e dai soggetti da loro indicati entro il 31 dicembre

Art. 14

Riservatezza

Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza di Convenzione, sia successivamente, qualsiasi informazione o materiale di carattere confidenziale relativo alle Parti stesse e all'attività da esse svolta, di cui verranno in possesso o a conoscenza in esecuzione della presente Convenzione.

Art. 15

Protezione dei dati personali

Qualora le attività susseguenti alla presente Convenzione comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità della presente Convenzione siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art.2
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo , dandone informazione all'altra parte
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità della presente Convenzione
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La stipula della presente Convenzione dovrà prevedere se necessario la

regolamentazione dei rapporti data protection tra titolari autonomi, disciplinando in particolare i tipi di dati trattati, categorie di interessati, modalità dello scambio, misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati, obblighi del personale autorizzato e responsabilità di ciascuna delle parti.

Art. 16

Legge applicabile e Foro competente

Le Parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile alla presente Convenzione e alle obbligazioni dalla stessa nascenti, quella italiana, alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto. È esplicitamente esclusa dalle Parti la possibilità di applicare al presente contratto la legge di altro Paese.

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla giurisdizione del Foro di Firenze.

Regione Toscana

Comune di San Gimignano

Firenze, ____ ____

Progetto FSC 2014/2020 "Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate" (ex Azione 6.7.2 del POR FESR 2014/2020)

Area Tematica "Il Medioevo in Toscana: la Via Francigena"

**Abbazia del Santo Sepolcro e Santa Maria a Elmi –
Comune di S. Gimignano (Si)**

Beni di interesse:

La Badia a Elmi si trova lungo il percorso più antico della Via Francigena. La sua intitolazione non solo a S. Maria, ma anche al Santo Sepolcro rende evidente il legame con il tema del pellegrinaggio. Da prendere in considerazione la chiesa nel suo insieme e in particolare la cripta dell'XI secolo, le cui colonne presentano capitelli di notevole interesse

Bibliografia essenziale:

F. Salvestrini (a cura di), *Badia a Elmi: storia e arte di un monastero valdelsano tra Medioevo ed età moderna*, Siena 2013



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 185/2022 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

08/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 185/2022 ad oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

08/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 16 del 08/02/2022

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. .

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 10/02/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 08/02/2022

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/02/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 08/02/2022

Oggetto: ECOSISTEMA DIGITALE PER LA CULTURA DELLA TOSCANA. AZIONE DI SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/02/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/03/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)